



## **Comune di Marano Principato**

### **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI"**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N 39 del 28/10/2016**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 09/12/2021**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente atto disciplina i criteri, la gestione e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo dei locali del **Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli"** sito a Marano Principato (CS) in Piazza Annunziata di proprietà comunale - giusta convenzione del 10/01/2005 tra la Comunità Montana delle Serre Cosentine e il Comune di Marano Principato - da parte di società, enti, associazioni, gruppi comunque denominati e singoli cittadini per finalità prevalentemente a favore della comunità.

#### **ART. 2 - LOCALI CONCEDIBILI**

1. Possono essere concessi in uso o gestione, secondo le norme del presente disciplinare, i seguenti locali o parte di essi:

- a) Sala Teatro sita al piano terra;
- b) Sala piccola adiacente la Sala Teatro sita al piano terra;
- c) Sala Convegni sita al piano primo;
- d) Sala piccola adiacente la Sala Convegni sita al piano primo;

Sono considerati, ai fini del presente regolamento, quali "locali", oltre alle sale sopra elencate anche gli spazi aperti, ed ogni altra area suscettibile di utilizzo per manifestazioni, iniziative, attività in genere.

#### **ART. 3 - SOGGETTI RICHIEDENTI**

1) Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

- a) associazioni culturali, sportive ed ambientaliste, in base alle esperienze pregresse;
- b) associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 5 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383 del 7 dicembre 2000;
- d) comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'amministrazione comunale;
- e) patronati, sindacati ed associazioni di categoria;
- f) organismi religiosi;

- g) organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- h) Enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività di Marano Principato;
- i) La concessione in uso può essere rilasciata, anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei), purché si tratti di manifestazioni di interesse pubblico collettivo e di carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico, sportivo, politico, sindacale senza scopo di lucro e senza comportare in nessun caso il pagamento di biglietti d'ingresso, ad eccezione di spettacoli registrati alla SIAE o di forme di contributo volontario/offerta.

#### **ART. 4 -FINALITA' D'USO DEI LOCALI**

- 1) Le strutture ed i locali possono essere concessi in uso per:
  - a) iniziative di carattere politico, sindacale, sportivo, sociale, culturali, artistiche e ricreative;
  - b) convegni e manifestazioni artistiche, culturali, sociali, sportive, sindacali, politiche;
  - c) seminari, incontri, riunioni esclusivamente nei locali di cui all'art. 2 lett. b), convegni di associazioni di categoria, sindacati.

#### **ART. 5 - FORME DI CONCESSIONE**

1. L'uso dei locali di cui all'art. 2 del presente disciplinare viene concesso esclusivamente in forma non esclusiva; Per concessione non esclusiva si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso locale, accedendovi in diverse fasce orarie ben determinate, per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi locali o che nella stessa fascia oraria vi sia una pluralità di soggetti che accedono a locali diversi dell'edificio.

#### **ART. 6 - AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE**

1. L'autorizzazione/concessione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo - Demografico sulla base di quanto stabilito nel presente disciplinare il quale ne costituisce a sua volta, parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI**

1. Le richieste di utilizzo dei locali di cui all'art. 2 - dovranno pervenire all'Ufficio Competente del Comune almeno 5 giorni lavorativi prima dell'utilizzo e saranno evase secondo quanto stabilito da apposito calendario delle ore e giorni già impegnati all'uopo predisposti dal responsabile del settore. In caso di presentazione della richiesta da parte di più soggetti per lo stesso giorno, la stessa ora e lo stesso locale la concessione sarà attribuita secondo la priorità temporale di deposito della stessa secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente.

2. Le domande di utilizzo dei locali dovranno contenere:

- la denominazione, la sede ed il codice fiscale della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o le generalità complete del singolo richiedente;
- l'indicazione, in caso di persona giuridica o gruppo associativo del soggetto che si assume la responsabilità della concessione, suo indirizzo e numero telefonico e indirizzo e-mail;
- la descrizione della manifestazione sintetica ma sufficiente a valutare la congruità della stessa rispetto al presente disciplinare;
- l'attività sociale che si intende svolgere, (indicare se volontariato) corredata da adeguata documentazione dalla quale si evinca in modo specifico la suddetta attività.
- l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e quante persone si presume possano essere presenti;

3. Le domande pervenute fuori termine potranno trovare accoglimento solamente qualora, effettuato il riparto, dovessero risultare ancora spazi-orari disponibili.

#### **Art. 8 - COMPETENZE E MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Ufficio Amministrativo - Demografico del Comune, nel rispetto del calendario di cui all'art. 6 comma 1 redatto secondo quanto previsto nel successivo art. 9, provvederà al rilascio delle relative concessioni.
2. La concessione viene rilasciata in originale ed in copia; la prima viene consegnata al richiedente, la seconda viene tenuta in atti.
3. In relazione a particolarità della manifestazione da svolgere nei locali richiesti in uso, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente disciplinare.

#### **ART. 9 - FISSAZIONE DEL CALENDARIO**

1. Il calendario di utilizzo dei locali sarà predisposto dall'Ufficio Amministrativo - Demografico del Comune, rispondendo per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti, secondo criteri di equità e di parità di trattamento rispettando l'ordine temporale di presentazione delle richieste, fatta salva l'ipotesi di situazioni d'urgenza, adeguatamente motivate, di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale.

#### **ART. 10 - CRITERI E PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI SPAZI**

1. L'assegnazione degli spazi dovrà tener conto dell'accertamento che l'Associazione richiedente od il singolo svolgano attività di interesse per la comunità;
2. In ogni caso il Comune di Marano Principato, in presenza di adeguate motivazioni, ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, sia in ordine ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.
3. Nei casi disciplinati dal comma precedente, il Responsabile di Servizio competente ha l'obbligo di avvisare con 5 giorni di anticipo, o comunque, in caso d'urgenza, quanto prima possibile, il soggetto che ha ottenuto la concessione, mettendo a disposizione, ove possibile, altro locale adeguato alle esigenze del richiedente;

#### **ART. 11 - MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei tempi e secondo le modalità dell'atto di concessione.
2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi assegnata in uso, - per i fatti e le circostanze a lui imputabile verificatesi durante tutto il periodo di durata della concessione.
3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva, anche rispetto ai terzi, dell'attività esercitata nei locali di cui ha ottenuto la concessione, per il tempo della medesima, e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui derivi all'Ente, in qualsiasi modo, un danno. (Inoltre il concessionario si impegna ad usare delle parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti).
4. Il richiedente ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- a) ritirare, presentando un documento di riconoscimento presso l'Ufficio competente, le chiavi e firmare l'apposito registro il giorno stesso in cui avrà luogo la manifestazione; le chiavi saranno consegnate soltanto previa verifica dell'avvenuto versamento del corrispettivo, se dovuto.
- b) divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri, pena l'immediata revoca della concessione;
- c) divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- d) riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso entro il giorno successivo;
- e) non potranno accedere agli impianti associazioni, gruppi, enti che non risultino in possesso dell'autorizzazione scritta del competente Ufficio;
- f) obbligo di custodire i locali assegnati mentre è in corso l'uso;
- g) obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;
- h) chiudere a chiave i locali concessi ed eventualmente il portone d'ingresso ed altre entrate secondarie dell'edificio ;
- i) obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione o nella chiusura dei locali;
- l) obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati consegnati;
- m) di utilizzare i locali solo per il fine contenuto nella richiesta;
- n) di utilizzare, qualora non di proprietà del Comune, solo materiale od apparecchiature conformi alla normativa vigenti in materia di sicurezza e nel rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- o) non depositare materiali e oggetti propri nei locali concessi in uso;
- p) l'affissione di vari supporti (quadri, manifesti, ect.) deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

5. I gruppi richiedenti, in relazione alle manifestazioni promosse, si faranno carico della comunicazione all' autorità di Pubblica Sicurezza qualora ne ricorressero i presupposti nonché del pagamento degli oneri SIAE.

6) In ogni caso l'Amministrazione Comunale non può essere considerata, per il periodo di durata della concessione, custode del materiale depositato nei locali dal concessionario e, di conseguenza, non risponde di eventuali danni arrecati allo stesso (furti, sottrazioni, ecc.).

## **ART. 12 - SISTEMAZIONE DEI LOCALI**

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione e con le eventuali attrezzature esistenti. Ogni eventuale diversa sistemazione del locale da quella esistente ( installazione di impianti di amplificazione, registrazione, trasporto di mobili, affissione di bacheche, vetrine, etc) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il concessionario è in ogni caso responsabile civile e penale per danni derivanti dall'installazione o dal malfunzionamento di strumenti od apparecchi utilizzati.

3. Qualora sia il concessionario stesso ad effettuare gli interventi di sistemazione necessari, al termine della concessione, dovrà ripristinare lo stato dei locali.

## **ART. 13 - PAGAMENTI E TARIFFE**

L'uso dei locali di cui all'art. 2 sarà soggetto al pagamento di apposite tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Sono escluse dal pagamento le manifestazioni che si svolgono con il

Patrocinio dell'Amministrazione comunale, possono essere esonerati dal pagamento della tariffa le associazioni che richiedono di utilizzare il CAG per attività di aggregazione e finalizzate alla predisposizione di appositi progetti di utilità sociale per il territorio di Marano Principato, secondo un programma di lavoro allegato alla richiesta e sottoposto alla preventiva valutazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 14 - CONCESSIONE DI SPAZI ALL'APERTO**

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano, per quanto compatibili, anche alle richieste di utilizzo di spazi all'aperto (area sita al piano terra, terrazza) del Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli" presentate dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 3.

#### **ART. 15 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. Salvo specifici casi disciplinati da apposite convenzioni, la concessione può essere revocata in ogni momento per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni .

2. Le irregolarità nell'utilizzo, previa regolare constatazione, comportano la decadenza della concessione.

3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente in precedenza utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nella concessione e/o nel presente regolamento. Verrà negata, anche nel caso di una sola violazione, nelle ipotesi di cui all'art. 11 comma 4 lett b) e c) 4. La decadenza della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Ente.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle vigenti norme in materia.